

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 5 – Articolo 2 del disegno di legge e relative proposte emendative) .....	31
Missioni vevoli nella seduta del 3 novembre 2004 .....	3	(Sezione 6 – Ordini del giorno) .....	34
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	36
Commissione parlamentare per l'infanzia (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 1 – Realizzazione delle opere di ammortamento delle strade statali n. 121 e n. 118) .....	36
Corte dei conti (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 2 – Iniziative per contrastare la crisi del mercato agricolo) .....	37
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	(Sezione 3 – Iniziative per garantire che siano rispettati i diritti del personale scolastico nonché degli studenti ad avere una scuola di qualità) .....	38
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo .....	5	(Sezione 4 – Questioni concernenti gare d'appalto per i servizi di pulizia di alcuni istituti scolastici) .....	39
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 5 – Problematiche relative alla conservazione del sangue placentare in apposite « banche » pubbliche) .....	40
<b>Disegno di legge di conversione S. 3104 (Approvato dal Senato) n. 5382</b> .....	6	(Sezione 6 – Questioni connesse all'eventuale ingresso della Turchia nell'Unione europea) .....	40
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	6		
(Sezione 2 – Articolo 1; Articoli del decreto-legge) .....	7		
(Sezione 3 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	8		
(Sezione 4 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	10		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Iniziative volte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali della Barilla e ad evitare la chiusura di stabilimenti del sud) .....	41	<b>Proposta di legge (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 1773-B</b> .....	43
(Sezione 8 – Attentato incendiario ai danni del locale gestito dal coordinatore delle associazioni <i>antiracket</i> della provincia di Siracusa) .....	42	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	43
		(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	43
		(Sezione 2 – Articolo 1 e relativa proposta emendativa) .....	43
		(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	44

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 3 novembre 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Collè, Colucci, Contento, Cusumano, D'Agrò, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Menia, Miccichè, Molgora, Mondello, Moroni, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Collè, Colucci, Contento, Cusumano, D'Agrò, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Menia, Miccichè, Molgora, Mondello, Moroni, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stuc-

chi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 2 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CENTO** ed altri: « Indizione di un *referendum* confermativo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 » (5392).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

*III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003 » (5335) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

ZANETTA ed altri: « Celebrazione del primo centenario della realizzazione del traforo ferroviario del Sempione » (5213)

*Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

PERLINI ed altri: «Disciplina delle strutture ricettive della nautica da dipor- to» (5345) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regola- mento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti atti- nenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia.**

Il presidente della Commissione parla- mentare per l'infanzia, con lettera in data 2 novembre 2004, ha trasmesso il docu- mento conclusivo dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, approvato dalla Commissione medesima il 27 ottobre 2004 (doc. XVII-bis, n. 5).

Tale documento sarà stampato e distri- buito.

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione del con- trollo sugli enti – con lettera in data 28 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi del- l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Isti- tuto per gli studi di politica internazionale per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i do- cumenti rimessi dall'ente ai sensi dell'ar- ticolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 272).

Questo documento sarà stampato, di- stribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bi- lancio).

La Corte dei conti – sezione del con- trollo sugli enti – con lettera in data 28 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi del- l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Au- torità portuale di Trieste per gli esercizi 2001-2003.

Alla determinazione sono allegati i do- cumenti rimessi dall'ente ai sensi dell'ar- ticolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 273).

Questo documento sarà stampato, di- stribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Tra- sporti).

**Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.**

Il ministro delle comunicazioni, con lettere del 12 ottobre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea: Arnoldi ed altri n. 9/ 310-B/49, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 ottobre 2003, concer- nente la trasmissione di eventi sportivi significativi per lo sviluppo economico di specifiche aree del Paese; Stradiotto n. 9/ 310-E-R/7, Bimbi n. 9/310-E-R/8, De Luca n. 9/310-E-R/9, Alberta De Simone n. 9/ 310-E-R/10, Di Serio D'Antona n. 9/310- E-R/11, Diana n. 9/310-E-R/12, Filippeschi n. 9/310-E-R/13, Finocchiaro n. 9/ 310-E-R/14, Fluvi n. 9/310-E-R/15, Folena n. 9/310-E-R/16 e Delbono n. 9/310-E-R/ 18, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 2004, concernenti misure finanziarie di sostegno alle famiglie italiane per l'acquisto di *de- coder*.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono tra- smesse alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

**Richieste di parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 2 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'esercizio finanziario 2004, concernente contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (422).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 novembre 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 ottobre 2004,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale (423).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 novembre 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 novembre 2004.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3104 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N. 237, RECANTE INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE. DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5382)**

**(A.C. 5382 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 18, in quanto non viene quantificato l'onere derivante dalle relative disposizioni e la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2, nell'attuale formulazione, appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito;

nonché con la seguente condizione:

si inseriscano fra le direttive richiamate al comma 4 dell'articolo 1, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 14, allo scopo di garantire l'effettività della clausola di inva-

rianza di cui al comma 3, con specifico riferimento ai costi connessi all'acquisto, da parte delle imprese, di nuovi permessi.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.14, 4.50, 8.19, 8.74, 8.95, 8.96, 9.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.14, 14.15, 14.16, 14.20, 14.23, 14.27, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.14, 15.19, 15.21, 15.16, 15.17, 15.18, 16.2, 20.1, 20.7, 20.10, 20.27, 23.1 e sui subemendamenti 0.20.25.1, 0.20.25.2, 0.20.27.1 nonché sugli articoli aggiuntivi 15.01, 19.01, 19.02, 24.01, 24.02 e 26.03;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**NULLA OSTA**

sulla riformulazione, proposta dal relatore, degli identici emendamenti Martini 1-bis.1, Ferro 1-bis.2 e Pasetto 1-bis.4.

**(A.C. 5382 – Sezione 2)****ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

*(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo).*

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e

nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**ARTICOLO 2.**

*(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale).*

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.

3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a

riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonchè in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.

#### ARTICOLO 3.

*(Soppressioni).*

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono soppresse:

a) alla lettera c) le parole: « , ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato »;

b) alla lettera e) le parole: « , nonchè alla certificazione degli impianti ».

#### ARTICOLO 4.

*(Disposizioni attuative e finanziarie).*

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.

3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'ap-

provazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

#### ARTICOLO 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**(A.C. 5382 – Sezione 3)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: « svolge, », sono inserite le seguenti: « quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, », le parole: « Regolamento (CE) n. 549/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e le parole: « , fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 » sono soppresse; nel secondo periodo, le parole: « indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo, vigilanza, controllo, normazione generale e programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe »;*

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura dei servizi di navigazione aerea deve avvenire in garanzia di qualità ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. — (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quinquennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quinquennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

5. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni ».

All'articolo 2:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 »;

al comma 4, dopo le parole: « o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea », sono aggiunte le seguenti: « afferenti alla struttura aeroportuale »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale) ».

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

« Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 2, le parole: « Regolamento (CE) n. 550/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a »;*

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006,

si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo ».

#### (A.C. 5382 - Sezione 4)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: quale unico ente fino alla fine*

dell'articolo con le seguenti: in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 552/2004, è competente per il rilascio delle licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo secondo quanto stabilito dai regolamenti dell'Unione europea in materia e dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile. Sono salve le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'indirizzo generale, sulla vigilanza e sul controllo delle scelte adottate, nonché quelle del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

2. All'ENAV SpA e all'A.M.I. restano attribuite le funzioni d'istruzione, addestramento e aggiornamento professionale dei rispettivi dipendenti, ai quali rilasciano le abilitazioni (*rating* ed *endorsement*) necessarie ad espletare i servizi del traffico aereo connessi con la titolarità delle licenze; tali ultime funzioni vengono svolte dall'ENAV S.p.A. nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo, delle normative ESARR di Eurocontrol nonché della normativa nazionale e internazionale applicabile.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. stipula appositi atti d'intesa, rispettivamente, con ENAV S.p.A. ed A.M.I., da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa per le intese con l'Aeronautica militare italiana, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli ambiti di propria competenza. Nelle more della stipula di tali atti d'intesa e in attesa dell'approvazione degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità dei servizi del traffico aereo, l'Enav SpA e l'Aeronautica militare, sempre in accordo alla normativa ESARR di Eurocontrol e ai regolamenti dell'Unione europea, provvedono a rilasciare al personale delle rispettive amministrazioni, oltre che attestati e abilitazioni, anche le licenze.

4. L'E.N.A.C. al fine di promuovere la continuità per una sicura ed efficace erogazione dei servizi della navigazione aerea indice, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, una conferenza di servizio e, acquisito il parere di ENAV S.p.A., propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la modifica dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2000, n. 222, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223.

5. Il Governo della Repubblica, in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica, è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di cui al precedente 4.

**1. 1.** Tidei.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* Sono salve fino a sicurezza nazionale.

**1. 27.** Duca.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* controllo, normazione generale fino alla fine del comma con le seguenti: e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**\*1. 2.** Luigi Martini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* controllo, normazione generale fino alla fine del comma con le seguenti: e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**\*1. 24.** Duca.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* , normazione generale e programmazione.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola:* compresa con le seguenti: ivi inclusa.

**\*\*1. 3.** Ferro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , normazione generale e programmazione.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: compresa con le seguenti: ivi inclusa.*

**\*\*1. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e programmazione.*

**1. 28.** Susini.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: E.N.A.C. e*

**1. 25.** Duca.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e ENAV s.p.a.*

**1. 26.** Duca.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'approvazione delle tariffe.*

**1. 23.** Duca.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\*1. 4.** Luigi Martini.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\*1. 101.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\*1. 5.** Ferro.

**(Approvato)**

*Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.*

**1. 10.** Rosato, Pasetto.

*Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.*

**1. 19.** Tidei.

*Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.*

**1. 18.** Raffaldini.

*Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.*

**1. 17.** Duca.

*Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.*

**1. 21.** Tidei.

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e di sicurezza totale.*

**1. 11.** Duca.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

All'E.N.A.V. ed all'A.M.I. restano attribuite le funzione d'istruzione, addestramento ed aggiornamento professionale dei rispettivi dipendenti, ai quali rilasciano le abilitazioni (*rating* ed *endorment*) necessario ad espletare i servizi del traffico aereo connessi con la titolarità delle licenze; tali ultime funzioni vengono svolte dall'E.N.A.V. SpA nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo, delle norme ESARR di Eurocontrol, nonché della normativa nazionale ed internazionale applicabile.

**1. 20.** De Laurentiis.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: assicura con la seguente: garantisce.*

**\*1. 6.** Ferro.

**(Approvato)**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: assicura con la seguente: garantisce.*

**\*1. 102.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Enav S.p.A. certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tramite proprio personale appositamente certificato dall'E.N.A.C.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 9.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che svolgono la propria attività, con esperienza consolidata, nel settore del trasporto aereo.*

**1. 7.** Ferro.

*Al comma 3, sostituire le parole da: , l'E.N.A.C. promuove fino alla fine del comma con le seguenti: e per il transito di personale dell'Aeronautica militare in relazione al fabbisogno annuale di personale dell'ENAV s.p.a., l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche nella pianta organica, previa intesa tra l'Aeronautica militare ed E.N.A.C., che definisce altresì una specifica tabella di equiparazione da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, a domanda dei soggetti interessati, è consentito il trasferimento di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Aeronautica militare all'E.N.A.C.

*3-ter.* Con le procedure di cui al comma 3-bis possono essere definite dall'Aeronautica militare analoghe intese con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**1. 8.** Ferro.

*Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,*

**1. 12.** Duca.

*Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,*

**1. 13.** Susini.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: , da sottoporre fino alla fine del comma.*

**1. 14.** Susini.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: , da sottoporre fino a: trasporti.*

**1. 15.** Susini.

Al comma 3, sopprimere le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**1. 16. Tidei.**

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1.1. (*Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*). - 1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato « Ministro », la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alla regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli *slot*;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane;

i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

l) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

m) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.

ART. 1.2. (*Ente nazionale per l'aviazione civile*). - 1. All'E.N.A.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra o di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli *standard* ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale o degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'E.N.A.C., oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;

d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.

ART. 1.3. (*Ente nazionale di assistenza al volo spa*). 1. All'ENAV spa è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle

porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.

2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;

e) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.

**1. 01.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. (*Ente nazionale per l'aviazione civile*). - 1. All'E.N.A.C. sono attribuiti i

compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli *standard* ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regola-

mentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'E.N.A.C., oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti

di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aeroporti;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;

d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.

**1. 03.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. (*Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*). - 1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato « Ministro », la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l'allocatione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli *slot*;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane;

i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

l) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

m) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.

**1. 02.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

ART. 1-bis.

(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni in materia di gestioni aeroportuali). - 1. L'E.N.A.C. ap-

plica il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l'ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l'E.N.A.C. in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all'E.N.A.C. il canone annuo nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo dei diritti accertati per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

**1-bis. 81.** Duca, Raffaldini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-bis. - 1. L'E.N.A.C., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a rilasciare le commissioni di gestione aeroportuale ai gestori che ne abbiano fatta richiesta ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521.

**1-bis. 12.** Ferro.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1.*

**1-bis. 5.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: settanta giorni.*

**1-bis. 15.** Panattoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**1-bis. 14.** Albonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni.*

**1-bis. 13.** Mazzarello.

*Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la pa-*

*rola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.*

**\* 1-bis. 1.** (Nuova formulazione) Luigi Martini.

**(Approvato)**

*Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la parola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.*

**\* 1-bis. 2.** (Nuova formulazione) Ferro.

**(Approvato)**

*Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la parola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.*

**\* 1-bis. 4.** (Nuova formulazione) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

**(Approvato)**

*Al comma 1 sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa.*

**1-bis. 7.** Rosato, Pasetto.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.*

**1-bis. 56.** Duca.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**1-bis. 55.** Tidei.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.*

**1-bis. 53.** Susini.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.*

**1-bis. 54.** Panattoni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto parere è vincolante per il Governo.*

**1-bis. 32.** Duca.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quarantennale con la seguente: ventennale.*

**1-bis. 57.** Duca.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quarantennale con la seguente: trentennale.*

**1-bis. 58.** Duca.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il.*

**1-bis. 16.** Mazzarello, Albonetti.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

**1-bis. 18.** Duca.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e, ove del caso, del Ministro della difesa.*

**1-bis. 17.** Duca, Mazzarello.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ove del caso, .*

**1-bis. 24.** Duca.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il possesso dei requisiti aggiungere la seguente: necessari.*

**1-bis. 33.** Susini.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il possesso dei requisiti aggiungere le seguenti: già previsti.*

**1-bis. 34.** Tidei.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.*

**1-bis. 71.** Mazzarello.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la parola: centosettanta.*

**1-bis. 72.** Mazzarello.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centonovanta.*

**1-bis. 70.** Rognoni.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il.*

**1-bis. 31.** Duca.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

**1-bis. 36.** Duca.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.*

**1-bis. 62.** Albonetti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**1-bis. 61.** Mazzarello.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.*

**1-bis. 60.** Susini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.*

**1-bis. 59.** Panattoni.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la convenzione ed.*

**1-bis. 30.** Susini.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ed il contratto di programma.*

**1-bis. 35.** Duca.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale, comunitario e internazionale.*

**1-bis. 28.** Duca.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale e comunitario.*

**1-bis. 27.** Duca.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale.*

**1-bis. 26.** Duca.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto parere è vincolante.*

**1-bis. 25.** Duca.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

**1-bis. 40.** De Luca.

*Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro novanta giorni.*

**1-bis. 20.** Mazzarello.

*Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro sessanta giorni.*

**1-bis. 19.** Panattoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro cinquanta giorni.*

**1-bis. 82.** Susini.

*Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro quaranta giorni.*

**1-bis. 81-bis.** Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro trenta giorni.*

**1-bis. 21.** Mazzarello.

*Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro quindici giorni.*

**1-bis. 22.** Mazzarello.

*Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: annuale.*

**1-bis. 66.** Susini.

*Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: biennale.*

**1-bis. 8.** Rosato, Pasetto.

*Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: settennale.*

**1-bis. 67.** Susini, Duca.

*Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: quadriennale.*

**1-bis. 69.** Rognoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: programmi quinquennali con le seguenti: programmi biennali.*

**1-bis. 65.** Albonetti.

*Al comma 3, sostituire le parole: programmi quinquennali con le seguenti: programmi triennali.*

**1-bis. 63.** Susini.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate dal direttore di aeroporto che, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:*

*a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi e al regolamento di scalo e al piano di emergenza aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 3;*

*b) garantisce la sicurezza dell'aeroporto e pertanto dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale. A tale scopo, il gestore*

aeroporto deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

*c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Al fine di garantire i controlli di cui al comma 3, l'E.N.A.C. provvede al presidio in loco di ogni aeroporto con propria rappresentanza stabile munita di poteri delegati, idonei all'assolvimento dei compiti di vigilanza sulla circolazione aerea e sulla movimentazione a terra degli aeromobili, di coordinamento, ispezione e sanzione.*

**1-bis. 6.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 in relazione alle competenze, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, si può provvedere, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei gestori parziali che alla data del 9 settembre 2004 abbiano presentato istanza.*

**1-bis. 3.** Ferro.

*Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici mesi.*

**1-bis. 80.** Tidei.

*Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.*

**1-bis. 77.** Mazzarello.

*Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.*

**1-bis. 79.** Raffaldini.

*Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.*

**1-bis. 76.** Tidei.

*Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.*

**1-bis. 73.** Panattoni.

*Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.*

**1-bis. 74.** Raffaldini.

*Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tredici mesi.*

**1-bis. 78.** Susini.

*Al comma 4, sopprimere le parole: , anche sanzionatorie,*

**1-bis. 37.** Duca.

*Al comma 4, sopprimere le parole: integrazioni e.*

**1-bis. 39.** De Luca.

*Al comma 4, sopprimere le parole: e modifiche.*

**1-bis. 38.** Mazzarello.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , conformemente al parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni.*

**1-bis. 9.** Rosato, Pasetto.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni.*

**1-bis. 10.** Rosato, Pasetto.

*Sopprimere il comma 5.*

**1-bis. 41.** De Luca.

*Al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.*

**1-bis. 50.** Rognoni.

*Al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e con le seguenti: al comma.*

**1-bis. 51.** Susini.

*Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2, 3 e 4.*

**1-bis. 48.** Susini.

*Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 3 e 4.*

**1-bis. 47.** Susini.

*Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.*

**1-bis. 49.** Susini.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*1-bis. 11.** Rosato, Pasetto.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*1-bis. 42.** De Luca.

Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.

**1-bis. 45.** Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e con le seguenti: al comma.

**1-bis. 46.** Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 5.

**1-bis. 43.** Mazzarello.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.

**1-bis. 52.** Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.

**1-bis. 44.** Mazzarello.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Esercizio della vigilanza). - 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.

**1-bis. 01.** (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzarello, Tidei.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Sanzioni). - 1. L'E.N.A.C. ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla Carta dei servizi.

2. Le sanzioni comminate alla società aeroportuale per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'E.N.A.C. a norma del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto approva il codice delle sanzioni.

4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'E.N.A.C.

**\*1-bis. 02.** Duca, Raffaldini, Tidei.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Sanzioni). - 1. L'E.N.A.C. ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla Carta dei servizi.

2. Le sanzioni comminate alla società aeroportuale per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'E.N.A.C. a norma del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto approva il codice delle sanzioni.

4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'E.N.A.C.

**\*1-bis. 05** (già 4. 01) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. - 1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l'E.N.A.C. determina nelle aree limitrofe agli aeroporti, in armonia con le normative internazionali e comunitarie, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità, nonché le attività industriali e commerciali e le caratteristiche del territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, e stabilisce le relative limitazioni. Parimenti, le aree limitrofe all'aeroporto sono soggette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell'inquinamento acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti. Tutte le limitazioni sono comunicate agli enti territoriali interessati per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

**1-bis. 03.** Panattoni.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. - 1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urbanizzazione, l'E.N.A.C. conduce uno studio aeronautico per la valutazione dell'impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio. Gli enti locali preposti alla gestione del territorio tengono conto

delle risultanze dello studio effettuato dall'E.N.A.C. nell'adottare i provvedimenti di competenza.

**1-bis. 04.** Albonetti.

ART. 2.

*(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: previo raccordo fino alla fine del comma, con le seguenti: in raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di competenza:*

a) la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra;

b) la movimentazione degli aeromobili sui piazzali.

**2. 6.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire le parole: previo raccordo con la seguente: coordinandosi.*

**\*2. 1.** Ferro.

*Al comma 1, sostituire le parole: previo raccordo con la seguente: coordinandosi.*

**\*2. 7.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole: ed assicura con la parola: e.*

**2. 5.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: L'E.N.A.C. con le seguenti: Il Direttore di aeroporto.*

**2. 8.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sentiti il gestore fino alla fine del comma con le seguenti:* su proposta del gestore aeroportuale e sentiti l'Enav Spa, per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione.

**2. 2.** Ferro.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.*

**2. 18.** Albonetti.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.*

**2. 17.** Panattoni.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.*

**2. 15.** Tidei.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.*

**2. 16.** Albonetti.

*Al comma 4, sostituire le parole da: fornisce tempestivamente fino alla fine del comma con le seguenti: , ENAV s.p.a. ed E.N.A.C., si coordinano per una tempestiva reciproca e contestuale informazione, rivolta anche a tutti i soggetti interessati, secondo procedure formalmente stabilite, conformi alle prescrizioni internazionali, e sancite dal regolamento aeroportuale ema-*

nato dall'E.N.A.C., in merito a riduzioni dei livelli di servizio, interventi sull'area di movimento, presenza di ostacoli o altre condizioni di rischio per la navigazione aerea o di significative condizioni di turbativa della regolarità delle operazioni del trasporto aereo.

**2. 3.** Tidei.

*Al comma 4, dopo le parole: ENAV Spa aggiungere le seguenti: , ai vettori.*

**2. 9.** Rosato, Pasetto.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sostituire le parole da: nonché in ordine fino alla fine del comma con le seguenti: ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).*

**2. 4.** Ferro.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).*

**2. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.*

**2. 10.** Rosato, Pasetto.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** L'E.N.A.C. stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che derivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchiature destinate ai servizi di controllo del traffico aereo e di telecomunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A., l'imposizione delle relative servitù.

**2. 20.** Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (*Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a.*). - 1. All'ENAV s.p.a. è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.

2. L'ENAV s.p.a. ha inoltre i seguenti compiti:

a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generate, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del ministro;

e) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi

di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.

**2. 03.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (*Agenzia nazionale per la sicurezza del volo*). - 1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

2. L'Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

3. L'Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle competenti commissioni parlamentari in merito all'adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2.

**2. 01.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. (*Gestioni aeroportuali*). - 1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.

2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di:

a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;

c) operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel regolamento di scalo nonché assicurare un'appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all'interno della struttura.

3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l'E.N.A.C., che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese.

**2. 02.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis. (Direttore di aeroporto).** — 1. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'E.N.A.C., oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aero-

portuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;

d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.

**2. 04.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

**ART. 3.**

*(Soppressioni).*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: *soppresse fino alla fine del comma con le seguenti:* apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: « , mentre la licenza professionale è rilasciata dalle apposite strutture dell'E.N.A.C. »;

b) alla lettera e), le parole « nonché alla certificazione degli impianti » sono soppresse.

*Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole:* Modifiche e.

**3. 1.** Tidei.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3. 2.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

**ART. 4.**

*(Disposizioni attuative e finanziarie).*

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 250** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.

**4. 11.** De Luca.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da attuare entro sessanta giorni,

**4. 12.** De Luca.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da attuare entro novanta giorni,

**4. 30.** De Luca.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da attuare entro cento giorni,

**4. 32.** De Luca.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da attuare entro centoventi giorni,

**4. 31.** De Luca.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Di conseguenza l'E.N.A.C. è autorizzato a provvedere alle necessarie modifiche organizzative e alla rivisitazione della dotazione organica, previa approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di quanto appositamente deliberato dal Consiglio di amministrazione.

**4. 1.** Tidei.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* In sede di prima applicazione e.

**4. 6.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* applicazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* attuazione della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la massima economicità, efficacia ed efficienza dell'autorità di vigilanza nello svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 1, nonché di ridurre al minimo i tempi di attivazione dell'autorità stessa, l'E.N.A.C. procede ad assumere ed integrare nella propria struttura organizzativa anche parte del personale dell'ENAV s.p.a., già in servizio come pubblici dipendenti alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in possesso di appropriati requisiti professionali ed esperienza nel settore.

4. Il transito di tale personale può avvenire su richiesta diretta degli interessati, la cui domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'E.N.A.C. valuta autonomamente le richieste pervenute e stabilisce, congiuntamente con ENAV s.p.a., la quota di personale da transitare, in base alle esigenze legate allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti, nonché i tempi di rilascio del personale prescelto. Quest'ultimo viene inquadrato applicando le modalità ed i criteri definiti nell'ordinamento professionale dell'E.N.A.C., valutando titoli professionali e qualifiche possedute, avvalendosi se necessario di apposite tabelle di equiparazione e fatti salvi i diritti maturati prima del transito.

**4. 2.** Tidei.

*Al comma 3, sostituire le parole:* può avvalersi *con le seguenti:* si avvale.

**4. 5.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

3. 1. In deroga all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'ar-

articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di sessanta unità, nei ruoli del personale dell'E.N.A.C., nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste italiane attualmente in posizione di comando presso l'E.N.A.C.

**4. 7.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Sostituire il comma 3-bis con i seguenti:*

*3-bis.* In deroga all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero massimo di sessanta unità, nei ruoli del personale dell'E.N.A.C., nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste italiane in posizione di comando presso l'E.N.A.C. nelle categorie e nei profili corrispondenti, nonché il personale di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 250.

*3-ter.* I costi relativi all'attuazione del comma 3-bis sono a totale carico del bilancio dell'E.N.A.C.

**4. 10.** Duca.

*Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.*

**\*4. 3.** Luigi Martini.

*Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.*

**\*4. 4.** Ferro.

*Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.*

**\*4. 25.** De Luca.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

**\*\*4. 8.** Rosato, Pasetto.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

**\*\*4. 26.** De Luca.

*Al comma 3-ter, sopprimere la lettera a).*

**4. 27.** De Luca.

*Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sette anni.*

**4. 23.** De Luca.

*Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.*

**4. 40.** De Luca.

*Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.*

**4. 29.** De Luca.

*Al comma 3-ter sopprimere la lettera b).*

**4. 28.** De Luca.

*Sopprimere il comma 3-quater.*

**4. 9.** Rosato, Pasetto.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro dieci giorni,*

**4. 15.** Duca.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro quindici giorni,*

**4. 16.** Mazzarello.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro venti giorni,*

**4. 18.** Panattoni.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro venticinque giorni,*

**4. 20.** Tidei.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni,*

**4. 17.** Susini.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro trentacinque giorni,*

**4. 21.** Tidei.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro quaranta giorni,*

**4. 19.** Albonetti.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni,*

**4. 22.** Susini.

**(A.C. 5382 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con

eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

c) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

d) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

e) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

f) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

h) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

##### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**Dis. 2. 4.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 1, dopo le parole: il livello aggiungere le seguenti: di tutela dei diritti del passeggero e.*

**Dis. 2. 1.** Ferro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della legislazione vigente in materia.*

*Consequentemente,*

*al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) articolazione delle competenze del sistema dell'aviazione civile nelle seguenti funzioni principali, in modo da garantire una chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle responsabilità

tra i vari soggetti pubblici e privati operanti nel settore:

1) funzione di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

2) funzione di regolazione tecnica di certificazione, di vigilanza, di controllo sul rispetto della regolamentazione, funzione di promozione e garanzia della sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi resi dagli operatori aerei e dagli operatori aeroportuali nell'interesse ed a tutela dell'utenza, attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

3) funzione di fornitura dei servizi di navigazione aerea, attribuita all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.a.), appositamente certificato, nonché agli altri soggetti certificati ai sensi della normativa comunitaria in materia;

4) funzione di coordinamento operativo dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto per un'efficiente e sicura operatività del singolo aeroporto, attribuita al gestore aeroportuale, soggetto a certificazione da parte dell'E.N.A.C.; il gestore svolge tale funzione sulla base del regolamento di scalo; la funzione di coordinamento dei soggetti pubblici operanti in aeroporto resta attribuita all'E.N.A.C.;

5) funzione della fornitura dei servizi aeroportuali, attribuita a soggetti pubblici o privati erogatori dello specifico servizio;

*al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le parole:* e della legislazione vigente in materia.

**Dis. 2. 2.** Ferro.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

**Dis. 2. 3.** Ferro.

*Al comma 2, sostituire le parole:* competenti Commissioni parlamentari *con le seguenti:* Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

**Dis. 2. 100.** (testo corretto) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo le parole:* possono essere emanate *aggiungere le seguenti:* , con le stesse procedure di cui al comma 2,

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e le eventuali modifiche di cui al comma 3.

**Dis. 2. 6.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 3, dopo le parole:* possono essere emanate *aggiungere le seguenti:* , con le stesse procedure di cui al comma 2,

**Dis. 2. 5.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 4, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e le eventuali modifiche di cui al comma 3.

**Dis. 2. 7.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

**(Approvato)**

*Al comma 4, dopo le parole:* e in particolare *aggiungere le seguenti:* con le disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 e.

**Dis. 2. 8.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 5, alinea, dopo le parole:* è esercitata *aggiungere le seguenti:* , assicurando la separazione tra le funzioni di

fornitura dei servizi e le funzioni di controllo nel settore dell'aviazione civile e l'unitarietà delle responsabilità e delle competenze in tutta la catena della sicurezza aerea,

**Dis. 2. 9.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* individuazione delle diverse responsabilità e competenze così come individuate nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004.

**Dis. 2. 10.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

**(Approvato)**

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è il garante ultimo dell'adeguatezza del sistema nazionale dell'aviazione civile agli obblighi assunti dallo Stato in coerenza con la Convenzione di Chicago.

**Dis. 2. 11.** Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

*Al comma 5, sopprimere la lettera g).*

**Dis. 2. 12.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

**(A.C. 5382 – Sezione 6)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di dare un punteggio preferenziale ai di-

pendenti di cui all'articolo 3-*bis*, in caso di concorso o selezione per contratti a tempo indeterminato, presso lo stesso ente.

9/5382/1. Perrotta.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in discussione contiene diversi elementi innovativi il cui fine consiste nel migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, nonché di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare del settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali;

la legge del 15 marzo 1997 n. 59 conferiva al Governo una serie di deleghe per il rinnovamento della pubblica amministrazione, in particolare l'articolo 11, lettera *b)* della predetta legge, prevedeva una delega per il riordino degli Enti pubblici che tuttavia con riferimento « all'Aero Club d'Italia », il Governo ha ritenuto di non dover ancora esercitare;

la personalità giuridica di diritto pubblico è stata riconosciuta « all'Aero Club d'Italia » con la legge 29 maggio 1954, n. 340, nonché il medesimo Ente, con legge 20 marzo 1975, n. 70 è stato inserito tra gli enti pubblici non economici, e quindi rientrante tra quei « enti pubblici nazionali »;

la quasi centenaria opera svolta dall'Aero Club d'Italia, nel settore della diffusione della cultura aeronautica e degli sport aeronautici in genere, necessita una doverosa continuazione, modificando laddove opportuno e arricchendo il campo delle sue attività con l'introduzione e il potenziamento di quelle a carattere sociale, in parte già operative, come l'attività aero-didattica, che fornisce un ampio vivaio di giovani piloti per l'aviazione sia civile, sia militare;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a:

*a)* a privatizzare « l'Aero Club d'Italia », al fine di promuoverlo, e rilanciarlo;

b) a stabilire entro sei mesi dalla data della privatizzazione in quale pubblica amministrazione, il personale dipendente dell'Aero Club d'Italia, su propria indicazione, potrà transitare per la mobilità necessaria. Trascorso tale termine senza indicazione, il personale predetto è trasferito automaticamente all'Ente nazionale dell'aviazione civile (E.N.A.C.);

c) a provvedere affinché « l'Aero Club d'Italia » rimanga titolare di ogni obbligazione attiva e passiva, nonché dei beni immobili e mobili registrati, allo stesso appartenenti nel previgente suo ordinamento;

d) ad indicare entro trenta giorni dalla data della privatizzazione la nomina di un Commissario straordinario, da parte del Comitato nazionale olimpico (C.O.N.I.), al fine della predisposizione di un nuovo statuto;

e) a tenere ferme altresì importanti peculiarità quali:

« l'Aero Club d'Italia » è una federazione sportiva ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, ed è sottoposto alla vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

« l'Aero Club d'Italia » è dotato di personalità giuridica di diritto privato e riunisce quale unica federazione sportiva nazionale, gli aero-club, le federazioni, le associazioni, le società e gli enti privati che si interessano allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistici, nonché alle attività collegate;

« l'Aero Club d'Italia » è l'unica federazione nazionale che rappresenta l'Italia presso la federazione aeronautica internazionale (F.A.I.) essendo l'unico rappresentante di tale federazione internazionale nel territorio italiano.

9/5382/2. Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

la Basilicata, purtroppo, ha ancora un grave deficit infrastrutturale; le reti ferroviarie e viarie sono del tutto carenti ed inadeguate e manca un aeroporto;

vi sono alcune avio superfici nei comuni di Pisticci Grumento nova, Lavello e Potenza, che, se migliorate, potrebbero consentire almeno i voli charter.

Ciò premesso

impegna il Governo

ad attivare un incontro con la regione Basilicata e con i comuni interessati per valutare, la concreta possibilità di realizzare un aeroporto sul territorio regionale; a finanziare comunque le avio superfici esistenti per consentire almeno in estate e in primavera i voli charter per aumentare il flusso turistico in una regione ricca di beni ambientali e culturali.

9/5382/3. Lettieri.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Realizzazione delle opere di ammodernamento delle strade statali n. 121 e n. 118)**

NICOLOSI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con delibera Cipe 121 del 2001 della cosiddetta « legge obiettivo », nell'ambito della progettazione dell'itinerario Palermo-Agrigento, che prevede l'ammodernamento a quattro corsie dell'attuale strada statale n. 121 « Catanese », è stata sviluppata una variante di raccordo nei pressi di Bolognetta, tra la predetta strada e la strada statale n. 118 « Marineo-Corleone »;

il consiglio di amministrazione dell'Anas ha già approvato il progetto preliminare, comprensivo dello studio di valutazione di impatto ambientale;

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere all'avvio delle procedure approvative Cipe per i finanziamenti necessari;

l'Anas ha inserito nel proprio piano decennale 2003-2012 l'ammodernamento della strada statale n. 118 nel tratto tra Marineo e Corleone;

il progetto preliminare, diviso in cinque lotti, ha già ottenuto, per il lotto n° 3, tutti i prescritti pareri, mentre con gara pubblica risultano essere stati aggiudicati gli altri quattro lotti, perché ne venga definita la progettazione esecutiva;

i pareri sui predetti quattro lotti, rilasciati dalla soprintendenza ai beni ambientali e dall'azienda regionale delle foreste, hanno evidenziato problematiche riguardanti la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;

l'intervento di raccordo della strada statale n. 121 e l'ammodernamento della strada statale n. 118 risultano di vitale importanza per lo sviluppo del territorio del corleonese e rappresentano un irrinunciabile presupposto per romperne l'isolamento, rendendo più agevoli le comunicazioni e gli scambi culturali e commerciali;

la sconfitta della mafia è possibile attraverso la denuncia, il contrasto, la promozione della cultura, la legalità, lo sviluppo, il progresso, la modernità;

nel corleonese tale processo è in corso e non può rischiare di arenarsi nel presupposto di una totale intangibilità dei luoghi, pur di pregio, la cui preservazione va garantita in un rapporto positivo con le esigenze delle persone che vivono nel territorio;

tutto il comprensorio ha sofferto pesantemente il fenomeno migratorio, con una diminuzione della popolazione, in quaranta anni, di circa il 50 per cento: ciò essenzialmente per l'assenza di infrastrutture, in particolare viarie, che ne possano incentivare lo sviluppo delle notevoli potenzialità agricole, zootecniche, artigianali, turistiche e culturali —:

se il Ministro interrogato intenda garantire un preciso e rinnovato impegno per la rapida realizzazione delle predette opere, essenziali per la liberazione del corleonese dalla presenza mafiosa, pur con gli opportuni accorgimenti a tutela dell'ambiente, nell'interesse di una popolazione e di un territorio a cui da cinquanta anni queste opere sono state promesse e che adesso, essendo vicine a realizzarsi, non possono e non devono essere bloccate, nè rallentate. (3-03879)

(2 novembre 2004)

**(Sezione 2 – Iniziative per contrastare la crisi del mercato agricolo)**

LOSURDO, ANEDDA, LA GRUA, PATARINO, CATANOSO, VILLANI MIGLIETTA, BELLOTTI, FRANZ, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MACERATINI, MAGGI, MARGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'agricoltura italiana sta diventando sempre più tragica a seguito del devastante crollo dei prezzi corrisposti ai produttori agricoli. L'anno 2004, che pur non ha visto esplicitare gli effetti negativi delle calamità naturali nel complesso contenute, sta subendo le conseguenze del crollo dei prezzi delle derrate agricole, al quale, peraltro, non fa riscontro apprezzabile la corrispondente riduzione dei prezzi alimentari per il consumatore. A solo titolo esemplificativo, si rende noto che nella presente campagna agricola 2004 il grano duro viene pagato ai produttori 13 euro, l'uva da vino 12 euro, le olive 25 euro e che i prezzi dei risi

spuntati in questo periodo hanno subito una diminuzione superiore al 50 per cento, soprattutto per quanto riguarda il riso da interno, senza che al consumo siano rilevate diminuzioni di prezzo. Continuando nel tragico elenco, si arriva alla visione apocalittica di campi ove i pomodori marciscono e tutto il settore ortofrutticolo vive il dramma della massima lievitazione dei costi, specie previdenziali, e all'offerta di prezzi vili per prodotti agricoli, che poi vengono rivenduti a prezzi decuplicati. I carciofi vengono pagati ai produttori 0,40 euro al chilogrammo, mentre sui banchi dei mercati una confezione di tre carciofi viene offerta al consumatore alla somma abnorme di 4,50 euro;

dalla descrizione di cui sopra emerge chiaramente una stato di grave crisi dell'agricoltura, i cui prezzi risultano inferiori ben del 30 per cento rispetto alla media del triennio precedente, condizione che l'emanando decreto-legge, annunciato dal Ministro interrogato, conterrà nella dichiarazione, appunto, dello stato di crisi;

il Ministro interrogato ha già preannunciato alcuni incontri con i produttori agricoli per le misure di intervento, allo scopo di contenere l'emergenza del crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, proponendo il ritiro ad 80 euro la tonnellata della sovrapproduzione di uva, che sarà utilizzata per beneficenza, e promuovendo, d'intesa con il Ministro Pisanu, una campagna di controllo contro l'importazione clandestina di ortofrutta;

il sopra descritto devastante crollo dei prezzi corrisposti ai produttori agricoli, che non è esagerato definire « prezzi da fame », sta creando nelle campagne, dal Nord al Sud (che, purtroppo, costituisce l'incredibile *pendant* delle scintillanti vetrine delle manifestazioni *slow food*), uno stato di agitazione rabbiosa, che corre il rischio di estendersi all'immensa platea dei consumatori, allorché questa sarà informata che all'aumento dei prezzi delle derrate agricole, che si è avuto negli ultimi

mesi al consumo, corrisponde un incongruo crollo dei prezzi dei prodotti agricoli corrisposto agli agricoltori —:

quali ulteriori misure il Ministro interrogato intenda adottare per affrontare la drammatica situazione in atto e per alleviare, quanto meno, le conseguenze dell'emergenza del crollo dei prezzi, adoperandosi per la sospensione, per l'istante, dei pagamenti di tutti i contributi previdenziali e delle rate dei mutui agricoli, e se il Ministro interrogato non ritenga urgente ed indifferibile una forte ed organica iniziativa normativa a sostegno delle iniziative degli agricoltori, che vanno ad organizzarsi per abolire livelli di intermediazione puramente speculativi, per arrivare direttamente ai consumatori con il doppio beneficio di una maggiore dignità dei prezzi corrisposti ai produttori e di un contemporaneo contenimento dei prezzi pagati al consumo. (3-03878)

(2 novembre 2004)

**(Sezione 3 – Iniziative per garantire che siano rispettati i diritti del personale scolastico nonché degli studenti ad avere una scuola di qualità)**

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

ci sono 84 mila pratiche relative a docenti precari, che hanno cominciato a lavorare sin dall'inizio dell'anno scolastico e che non hanno ancora ricevuto lo stipendio;

il mancato disbrigo delle pratiche sarebbe da imputare al cattivo funzionamento del sistema informatico del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

risulta che, al momento, in questo anno scolastico ci sarebbero circa 110 mila figure precarie, tra docenti e Ata, con contratti di assunzione fino al termine

delle lezioni o dell'anno scolastico, a cui si aggiungono circa 50 mila precari con contratti temporanei;

a questo si aggiunge il fatto che i ritardi nelle definizioni e compilazioni delle graduatorie di istituto determinerà disagi sia ai docenti che agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in quanto le attuali assegnazioni sono state effettuate fino all'arrivo degli aventi diritto, che non si sa quando avrà luogo, con relativo successivo avvicendamento sulle cattedre di docenti diversi e conseguente ripercussione sulla continuità didattica ad anno scolastico ormai avviato;

risulta in crescita la popolazione scolastica, con un incremento di circa 20/40 mila alunni l'anno;

l'amministrazione scolastica ha elaborato la dotazione organica regionale per l'anno scolastico 2004/2005 sulla base di dati di previsione tesi solo a dimostrare la necessità di ridurre il numero dei docenti, ma questi numeri si sono dimostrati da subito inattendibili nella maggioranza delle regioni;

del piano pluriennale delle assunzioni del personale precario di cui alla legge n. 143 del 2004 non si hanno notizie e non risulta essere previsto alcun finanziamento;

le classi risultano sempre più numerose ed affollate, anche in presenza di alunni portatori di *handicap*, con conseguenti ripercussioni sulla qualità della didattica e sulla possibilità per i docenti di seguire in maniera accurata e approfondita il percorso scolastico degli alunni —:

quali soluzioni intenda adottare perché siano garantiti e rispettati i diritti del personale docente e non docente, nonché quello degli studenti ad avere una scuola di qualità per tutti e per tutte. (3-03880)

(2 novembre 2004)

**(Sezione 4 – Questioni concernenti gare d'appalto per i servizi di pulizia di alcuni istituti scolastici)**

DE LAURENTIIS. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il 31 agosto 1999, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, la giunta provinciale dell'Aquila, ai sensi del decreto legislativo n. 486 del 1° dicembre 1997, articoli 10 e 12, ha stipulato con tre cooperative della stessa provincia — Perla Soc. Coop. A.R.L. di Avezzano, C.O.S.P.U.A. Coop. Sociale A.R.L. de L'Aquila, il Quadrifoglio Soc. Coop. A.R.L. di Sulmona — delle convenzioni per l'appalto dei servizi di vigilanza e pulizia presso alcuni istituti scolastici della provincia dell'Aquila;

dal gennaio 2000, transitando le competenze relative al personale Ata dalle province al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi della legge n. 124 del 1999, nelle citate convenzioni è subentrato il provveditorato agli studi dell'Aquila (oggi centro servizi amministrativi), che ha prorogato il periodo dell'affidamento fino al 31 agosto 2004;

alla scadenza di tale termine il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha prorogato nuovamente l'affidamento fino al 31 dicembre 2004 per espletare le procedure di un nuovo appalto nazionale;

il corrispettivo mensile *pro-capite*, stabilito dalla convenzione stipulata nel 1999, cui è subentrato il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel 2000 e ancora oggi in essere, per le prestazioni di vigilanza e pulizia (mansione di bidello, dipendente Ata), con un orario di 36 ore settimanali, è di 1.291,95 euro, iva inclusa (corrispettivo annuo pari a 12.911,40 euro, al netto dell'iva);

tale corrispettivo non è sufficiente a coprire il costo del lavoro, considerato che lo stesso, in base al contratto collettivo

nazionale di lavoro «terziario servizi» applicato, è pari a 15.670,94 euro annui a lavoratore, con una differenza negativa di 2.759,94 euro;

la proroga per il rinnovo degli appalti procura alle suddette cooperative ingenti difficoltà economiche, con la conseguente impossibilità da parte delle stesse di corrispondere gli stipendi ai lavoratori;

nel 2001 il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile 2001, ai sensi del decreto legislativo n. 486 del 1997, ha stabilizzato i lavoratori socialmente utili impegnati presso lo stesso ministero e, con la convenzione quadro del 7 giugno 2001, ha appaltato a quattro consorzi (C.I.C.L.A.T., C.N.S., Manital, Miles) solo i servizi di pulizia di alcuni istituti scolastici;

tale convenzione, pur avendo validità fino al 30 giugno 2006, ha subito due successive modifiche e nella modifica del 22 giugno 2004 è previsto un corrispettivo mensile *pro-capite* pari a 2.131,32 euro, iva inclusa (corrispettivo annuo di 21.313,20 euro al netto dell'iva), con orario settimanale che solo dal 2004 è di 35 ore, essendo prima di 33 e poi di 34;

nonostante le cooperative garantiscano prestazioni maggiori, in quanto adette a servizi non solo di pulizia, ma anche di vigilanza, con un orario di 36 ore settimanali a fronte delle 35 dei consorzi, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde alle stesse un trattamento economico inferiore dei 65 per cento rispetto a quello corrisposto ai consorzi nazionali;

tale situazione crea un notevole disagio, in quanto, mantenendosi lo stato attuale delle cose, le cooperative pagheranno gli stipendi con il trattamento di fine rapporto maturato e accantonato fino ad oggi, eroso il quale vi è il serio rischio di fallimento delle stesse, con ripercussioni sociali sui lavoratori coinvolti —:

se il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda espletare in

tempi brevi le procedure per una nuova gara di appalto nazionale e se, nelle more dell'avvio delle procedure per le nuove gare d'appalto, intenda rinnovare le convenzioni con le cooperative Perla, Quadrifoglio e C.O.S.P.U.A., equiparandole nel trattamento economico ai consorzi nazionali, rispondendo esse ai medesimi requisiti previsti dal decreto legislativo n. 468 del 1997, ai sensi del quale lo stesso ministero ha stabilizzato i lavoratori socialmente utili dei consorzi nazionali. (3-03881)

(2 novembre 2004)

**(Sezione 5 – Problematiche relative alla conservazione del sangue placentare in apposite « banche » pubbliche)**

DI VIRGILIO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in Italia il sangue placentare è conservato in apposite « banche » pubbliche, con la finalità di essere utilizzato per fini solidaristici per malati affetti da patologie curabili attraverso il trapianto di cellule staminali. Molte coppie, invece, chiedono di poter conservare ad uso autologo il sangue placentare donato;

l'evidenza scientifica ha dimostrato che le cellule staminali possono essere replicate in vitro e utilizzate per uso clinico anche negli adulti: ciò ha generato aspettative da parte di molte coppie riguardo la possibilità di uso autologo del sangue placentare donato;

in riferimento alla problematica relativa al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (cse) per i pazienti che non abbiano disponibilità di un donatore familiare compatibile, attualmente per reperire un potenziale donatore ci sono due procedure: o rivolgersi presso i registri internazionali dei donatori volontari di midollo osseo o utilizzare le banche di sangue di cordone ombelicale;

nel primo caso il paziente usufruisce del servizio in modo quasi gratuito, do-

vendo versare solo una quota di attivazione della procedura di 165,27 euro; nel secondo caso, invece, il paziente è costretto ad anticipare tutte le spese e chiedere il rimborso all'azienda sanitaria locale dell'80 per cento dei costi sostenuti solo a fine procedura —:

se le possibilità concrete che possano trovarsi in futuro nelle condizioni di dover beneficiare dell'utilizzo di tale sangue siano tali da giustificare, allo stato attuale delle conoscenze, la conservazione del sangue placentare ad esclusivo uso autologo, privando così altri cittadini già ammalati della possibilità di curarsi, quale sia la valutazione del Ministro interrogato sull'opportunità di utilizzo a fine autologo di sangue placentare da cordone ombelicale e sull'attività della rete delle banche di sangue placentare italiane, se la possibilità di conservare per uso autologo il sangue placentare donato dalle coppie offrirebbe loro, allo stato attuale delle conoscenze, possibilità concrete di tutelare maggiormente la loro salute o quella dei futuri nascituri e se intenda adottare iniziative volte a far sì che tutte le regioni adottino la forma diretta con effetto retroattivo, in modo da coprire tutte le procedure in corso, al fine di eliminare ogni disparità di trattamento economico per l'utente-paziente, nel caso di non disponibilità di un donatore familiare compatibile che renda necessario il ricorso alle banche di sangue di cordone ombelicale esistenti in Italia. (3-03882)

(2 novembre 2004)

**(Sezione 6 – Questioni connesse all'eventuale ingresso della Turchia nell'Unione europea)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO

ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è dei giorni scorsi la firma del trattato costituzionale europeo a Roma. La Lega Nord ha sollevato e solleva forti critiche sulle modalità di questa adesione e sul contenuto stesso del trattato, ritenendo comunque assolutamente indispensabile una consultazione popolare, come già altri importantissimi Paesi (Francia, Germania, Inghilterra) stanno già predisponendo;

si è assistito, inoltre, alla presenza, secondo gli interroganti, assolutamente ingiustificata della bandiera e dei rappresentanti della Turchia;

a questo proposito rileviamo con crescente preoccupazione le affermazioni sia del Primo ministro turco Erdogan che dei suoi più stretti consiglieri strategici, che hanno proclamato fin d'ora che, quando la Turchia entrerà in Europa, l'Unione europea dovrà addirittura cambiare nome e comunque diventerà sostanzialmente un'altra cosa rispetto ad oggi —:

se il Ministro interrogato a questo punto non ritenga ancor più indispensabile la consultazione popolare, riguardante sia l'adesione al trattato che l'eventuale allargamento dell'Unione stessa ad altri Paesi, e se non ritenga, inoltre, che sia giunto il momento, da parte dell'Unione europea, di chiarire quali siano i valori storico-culturali propri dell'Europa, ai quali tutti i nuovi Paesi si devono assolutamente adeguare per pensare di entrare in futuro nell'Unione stessa. (3-03883)

(2 novembre 2004)

**(Sezione 7 — Iniziative volte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali della Barilla e ad evitare la chiusura di stabilimenti del Sud)**

ADDUCE, ROBERTO BARBIERI, PIGLIONICA, BONITO, FOLENA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, LUONGO, INNO-

CENTI, RUZZANTE, ROTUNDO, SASSO, CALDAROLA, DE LUCA, MARONE, GAMBINI, CORDONI, GASPERONI e RAVA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la Barilla, nel corso dell'incontro con le organizzazioni sindacali del 29 ottobre 2004, ha comunicato il piano per la riorganizzazione delle sue strutture produttive della filiera pasta di semola e della ricerca e sviluppo;

tale piano, in palese contrasto con quanto concordato con i sindacati alcuni mesi or sono, prevede tagli degli organici e chiusure di interi stabilimenti tutti al Sud Italia e, in particolare:

a) la chiusura dal gennaio 2006 dello stabilimento di Matera, che occupa attualmente 120 dipendenti e che è uno dei più produttivi in Italia;

b) la dismissione del mulino di Termoli, che occupa 22 persone;

c) la cessazione a metà 2005 delle attività di ricerca e sviluppo del Co.Ri.AL. di Foggia, che occupa 20 persone, e suo trasferimento a Parma;

d) la cessazione delle produzioni di *bakery* (fette biscottate) nello stabilimento di Caserta, che occupa 67 persone, e sua riallocazione negli altri stabilimenti del gruppo;

a fronte di tagli e chiusure certe, così come sopra indicati, i previsti annunciati investimenti per 162 milioni di euro nel periodo 2004-2007 appaiono come generiche dichiarazioni di intenti, non supportate da sufficienti dati di fatto;

la Barilla motiva le sue decisioni affermando che: «il contesto economico attuale e atteso per i prossimi anni è sempre più difficile, lo scenario che si è evoluto negli ultimi dodici mesi ha deluso le prospettive di ripresa... Debolezza della domanda, determinata dalla diminuzione del reddito disponibile delle famiglie»;

quanto sostiene Barilla conferma l'assenza di una politica industriale ed economica da parte del Governo —:

cosa intende fare il Governo per verificare la fattibilità e la concreta realizzabilità del piano della Barilla, se non ritenga il Governo che l'assenza di strumenti di incentivo agli investimenti rendano sempre più difficile realizzare, mantenere e sviluppare iniziative industriali al Sud, quali iniziative intenda assumere il Governo per dare un'immediata risposta alle organizzazioni sindacali ed ai lavoratori, che sentono minacciato il loro posto di lavoro, e, in particolare, quali iniziative il Governo abbia in animo di assumere per impedire che da un'area del Sud Italia (Matera) siano cancellati interi pezzi dell'apparato industriale che lì storicamente si è allocato e che proprio nel comparto agro-industrio-alimentare ha punti di eccellenza, particolarmente nella coltivazione e trasformazione del grano duro. (3-03884)

(2 novembre 2004)

**(Sezione 8 — Attentato incendiario ai danni del locale gestito dal coordinatore delle associazioni antiracket della provincia di Siracusa)**

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

il 20 ottobre 2004, alle ore 3.30 del mattino, a Siracusa è stato appiccato un

incendio all'*Irish pub*, locale di proprietà del signor Bruno Piazzese, coordinatore delle associazioni *antiracket* della provincia di Siracusa;

l'episodio è di estrema gravità, in quanto segue altri due attentati incendiari ai danni dello stesso locale, avvenuti a seguito della denuncia da parte del signor Piazzese di una banda di estorsori;

il signor Piazzese, che ha ricostruito ogni volta il proprio locale, usufruendo, in parte, anche dei fondi a ciò destinati dalla legge *antiracket*, era stata assicurata la video-sorveglianza ed un pattugliamento continuo;

secondo quanto riferito dal presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, senatore Roberto Centaro, il 25 ottobre 2004, durante una conferenza stampa, esisteva una dettagliata relazione della direzione distrettuale antimafia di Catania, che evidenziava la concreta possibilità di un nuovo attentato all'*Irish pub*. Tale documento nei fatti è stato ignorato tanto a Roma quanto a Siracusa —:

se il Ministro interrogato non intenda evidenziare le responsabilità, le mancanze e le sottovalutazioni che hanno reso possibile l'accadere di un fatto così grave e se ritenga necessario adottare conseguenti provvedimenti disciplinari.

(3-03885)

(2 novembre 2004)

**PROPOSTA DI LEGGE: TITTI DE SIMONE ED ALTRI:  
NORME IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE  
ISCRIZIONI AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E DI  
LAUREA PER L'ANNO ACCADEMICO 2000-2001 (APPROVA-  
TA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (1773-B)**

**(A.C. 1773-B – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLA  
PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

NULLA OSTA

sull'emendamento contenuto nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 1773-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SULLA PROPOSTA EMENDATIVA PRE-  
SENTATA

NULLA OSTA

sull'emendamento Guido Dussin 1. 1.

**(A.C. 1773-B – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali  
i competenti organi di giurisdizione am-

ministrativa, anteriormente alla data di  
entrata in vigore della presente legge,  
abbiano emesso ordinanza di sospensione  
dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizi-  
one ai corsi di diploma universitario  
o di laurea, le università presso le quali  
gli studenti stessi sono stati iscritti, anche  
sotto condizione, nell'anno accademico  
2000-2001, consentono l'iscrizione per  
l'anno accademico 2001-2002, entro quin-  
dici giorni dalla data di entrata in vigore  
della presente legge, al secondo anno  
del relativo corso di diploma universi-  
tario o di laurea, a condizione che essi  
abbiano sostenuto almeno un esame en-  
tro il 31 luglio 2001 ovvero più di due  
esami entro il 31 luglio 2003, ricono-  
scendo loro i crediti formativi eventual-  
mente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1,  
beneficiari per l'anno accademico 2000-  
2001 delle provvidenze per il diritto allo  
studio di cui alla legge 2 dicembre 1991,  
n. 390, continuano a fruire delle provvi-  
denze loro già riconosciute in relazione  
al suddetto anno accademico ove abbiano  
maturato i requisiti nel corso universi-  
tario frequentato nel predetto anno ac-  
cademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che  
per l'anno accademico 2001-2002 si iscri-  
vono al secondo anno dei corsi universi-  
tari, è consentito il ritardo della ferma di  
leva per motivi di studio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole da: del relativo corso fino a: 31 luglio 2003 con le seguenti: di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico con le seguenti: di tali provvidenze.*

**1. 1.** Guido Dussin, Bricolo, Ercole.

**(A.C. 1773-B - Sezione 4)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

continuamente si fanno sanatorie per gli studenti di medicina,

impegna il Governo

ad eliminare il numero chiuso per questa facoltà.

**9/1773-B/1.** Perrotta.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

